



430/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	LUCCIOLI	Presidente	Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
Dott. Renato	BERNABAI	Consigliere	R.G. 3906/10
Dott. Massimo	DOGLIOTTI	Consigliere	Cron. 430
Dott. Stefano	SCHIRO'	Rel. Consigliere	Rep.
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	Consigliere	Ud. 24.05.2011

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P [] V [], P [] N [], P []

E [], P [] S [], P [] V [],

P [] C [], quali eredi di P [] A [], elettivamente

domiciliati in Roma, via Salaria 227, presso l'avv. Stefania Iasonna,

rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Salzano ed Ernesto Procaccini,

per procura in atti,

- ricorrenti -

contro

C [] V [],

- intimata -

e

In caso di diffusione del presente provvedimento con finalità promozionali e pubblicitarie, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 112/2008, quanto:

- alla stampa nazionale
- alla stampa regionale
- imposto dalla legge

1413
2011



PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,

- intimato -

E

sul ricorso proposto da:

C [] V [], elettivamente domiciliata presso sé stessa in
Roma, via [], rappresentata e difesa dall'avv. []
[] per procura in atti.

- ricorrente incidentale -

contro

P [] V [], P [] N [], P []
E [], P [] S [], P [] V [],
P [] C [],

- intimati -

e

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2388/2009 del 14
luglio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio
2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò:

udito, per i ricorrenti principali, l'avv. Raffaele Salzano, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott. Nicola



Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V [] P [], N [] P [], E [] P [], S []
 P [], V [] P [] e C [] P [], tutti quali eredi di A []
 P [], ricorrono per cassazione, con due motivi e memoria, nei confronti
 di V [] C [], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli
 n. 2388/2009 del 14 luglio 2009, che ha rigettato l'appello da loro proposto
 avverso la sentenza in data 8 gennaio 2008, con la quale il Tribunale di
 Napoli aveva dichiarato che V [] C [] era figlia naturale di
 A [] P [].

La Corte di appello di Napoli, a sostegno della decisione, ha così motivato:

- la sentenza che aveva dichiarato che la C [] non era figlia di G [] C [] era opponibile agli eredi del P [], anche se questi non avevano partecipato a quel giudizio, trattandosi di sentenza costitutiva inerente allo status di una persona, opponibile con forza di giudicato erga omnes;
- la paternità naturale del defunto P [] aveva trovato riscontro nell'indagine emo-genetica effettuata sul corpo dello stesso P [], che si era conclusa nel senso che la sua paternità biologica nei confronti di V [] C [] risultava altamente probabile, tenuto anche conto che la consulenza tecnica espletata nel giudizio di disconoscimento della paternità aveva escluso la paternità di G [] C [] sulla base dell'indagine sul DNA;
- la dichiarazione resa da A [] M [] madre della C [] sulla paternità naturale del P [] era stata corroborata dalle



deposizioni testimoniali di [R] [C] sorella dell'appellata, e di [A] [F], che insieme agli accertamenti tecnici espletati e ad elementi presuntivi, quali le lunghe frequentazioni delle famiglie [C] e [P] e una sorta di convivenza che si formava, durante le vacanze, tra i rispettivi nuclei familiari, ben potevano costituire elementi sufficienti e idonei a fondare il giudizio di paternità naturale.

Al ricorso dei [P] ha resistito con controricorso [V] [C], che ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve disporsi, a norma dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, in quanto attinenti all'impugnazione della medesima sentenza.

Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono che l'esito del giudizio di disconoscimento di paternità proposto dalla [C] non era loro opponibile, non avendovi essi partecipato pur essendo controinteressati e legittimati passivi, ben potendo la loro sfera giuridica essere modificata dalla pronuncia emessa a conclusione di detto giudizio.

La censura è priva di fondamento.

Osserva il collegio che questa Corte, con orientamento a cui si intende in questa sede dare continuità, ha già affermato che la sentenza che accolga la domanda di disconoscimento della paternità, in quanto pronunciata nei confronti del pubblico ministero e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata erga omnes, essendo incrente allo status della persona (Cass. 1985/194).



In particolare, la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l'esito positivo dell'azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto, tanto da non poter agire contro la sentenza di disconoscimento neppure con l'opposizione di terzo, atteso che il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c., presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata (Cass. 2005/12167).

Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, deve ritenersi che né colui che sia indicato come padre naturale, né i suoi eredi, sono legittimati passivi nel giudizio di disconoscimento della paternità e che la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento è opponibile nei confronti di tali soggetti, anche se non hanno partecipato al relativo giudizio.

La Corte di appello di Napoli – affermando che la sentenza che aveva dichiarato che la [C] non era figlia di [G] [C] era opponibile agli eredi del [P], anche se questi non avevano partecipato a quel giudizio, trattandosi di sentenza costitutiva inerente allo status di una persona opponibile con forza di giudicato erga omnes – si è uniformata all'orientamento giurisprudenziale sopra enunciato e la decisione impugnata resiste alle infondate critiche sollevate dai ricorrenti, il cui riferimento alla sentenza di questa Corte n. 9033 del 12 settembre 1997 (la quale ha configurato come contraddittori necessari nel giudizio riguardante



la dichiarazione di paternità naturale tutti i soggetti la cui sfera giuridica sia suscettibile di effetti in seguito alla formazione di uno status diverso da quello originario) non è attinente alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, riguardante non la dichiarazione di paternità naturale, ma il disconoscimento della paternità, fermo restando che la decisione richiamata è stata comunque superata dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 21287 del 3 novembre 2005 (la quale ha escluso che siano contraddittori necessari, passivamente legittimati nel giudizio per la dichiarazione di paternità naturale, i soggetti portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, ai quali può essere "riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi").

2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 269 e segg. c.c., 2697 c.c. e 246 c.p.c., nonché omesso esame di un punto decisivo della controversia e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - contestano gli elementi probatori valutati e considerati dalla Corte di appello per pervenire alla dichiarazione di paternità naturale.

La doglianza è priva di fondamento.

La Corte di appello – nell'affermare che "le dichiarazioni rese dai testi già appaiono idonee e sufficienti al convincimento che l'attuale convenuta è il frutto della relazione tra la [M] e il [P], convincimento che rimane ulteriormente confermato dalle risultanze della relazione tecnica d'ufficio dalla quale si evince la paternità del [P] con una certezza pressoché vicina a quella assoluta" – ha correttamente applicato il principio, enunciato più volte da questa Corte, secondo cui, in tema di dichiarazione



giudiziale di paternità, l'art. 269, quarto comma, cod. civ. – in base al quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito. Questi infatti è dotato di ampio potere discrezionale e può legittimamente basare il proprio apprezzamento in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie indirette ed indiziarie, sempre indicando gli elementi su cui intende fondare la pronuncia ed in tal modo ritualmente disattendendo le argomentazioni logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2003/2640; 2005/12166).

La sentenza impugnata si sottrae pertanto alle censure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto sollevate dai ricorrenti principali e le ulteriori doglianze, lungi dal configurare la violazione o falsa applicazione di altre norme e dal prospettare specifici vizi di motivazione, si risolvono nella rivisitazione delle circostanze di fatto poste dalla stessa Corte a fondamento della propria decisione sulla scorta di una motivazione esauriente e priva di vizi logici e nel fornire una diversa valutazione di dette circostanze, nell'evidente tentativo di indurre la Corte di cassazione ad un riesame nel merito della controversia, non consentito nel giudizio di legittimità.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la C, denunciando la violazione e mancata applicazione dell'art. 96 c.p.c., si duole del rigetto

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.



della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata per lite temeraria da lei formulata nei confronti dei

La censura è priva di fondamento.

Premesso che la fattispecie, relativa a controversia instaurata prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, è regolata dall'art. 96 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge citata, rileva il collegio che la condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. 2010/15629). Infatti la domanda di cui all'art. 96 cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. 2007/3388; 2007/13395; 2010/17902).

La Corte di appello di Napoli ha escluso che la , gravata del relativo onere, abbia fornito prova alcuna dell'esistenza dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e in particolare della consapevolezza in capo agli attori e appellanti della infondatezza della loro domanda. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte e si sottrae alla infondata censura della

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'A' or similar character.



ricorrente incidentale, tenuto anche conto che l'accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., dei requisiti dell'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma primo) ovvero del difetto della normale prudenza (comma secondo) implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo ed all' "an" ed al "quantum" dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici. Nel caso di specie, la pur dolendosi (erroneamente) che la decisione della Corte di appello non era sorretta da alcuna motivazione, non ha dedotto di aver fornito nel giudizio di merito specifici elementi di prova, non esaminati dal giudice di appello, in ordine alla sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata degli attori, ma si è limitata genericamente ad affermare che i , con il comportamento processuale da loro tenuto sin dall'inizio della proposizione della domanda di ammissibilità, si sono sempre opposti, rimanendo soccombenti e procrastinando di oltre un decennio la decisione di primo grado sul riconoscimento di paternità, nell'evidente tentativo di indurre la corte di legittimità ad un inammissibile riesame del merito della controversia sul punto in contestazione.

E' invece fondato il secondo motivo del ricorso incidentale della , in quanto la Corte di appello di Napoli, dopo aver condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di appello, ha omesso di liquidare le somme dovute.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A'.



La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con la liquidazione, nella misura indicata in dispositivo, delle spese del giudizio di appello, con distrazione in favore del procuratore dell'appellata, avv. [] [], dichiaratosi antistatario.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente incidentale, avv. [].

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna in solido gli appellanti alle spese del giudizio di appello, che si liquidano in euro 5.000,00, di cui euro 1.100,00 per diritti, euro 3.700,00 per onorari ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore dell'appellata, avv. [], dichiaratosi antistatario.

Condanna in solido i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente e ricorrente incidentale, avv. [] [].

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196/03, in quanto



imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Il consigliere estensore

Stefano Schirò

Il presidente

Maria Gabriella Luccioli

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO


DEPOSITO IN CANCELLERIA
Oggi 16 GEN 2012

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO